



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica “Giurisprudenza: Una Sentenza al Mese”

A cura del Dott. **Edmondo Duraccio** con il gradito contributo del Centro Studi ANCL
“O. Baroncelli” della U.P. di Napoli e del Dott. **Francesco Duraccio**.

N.09 /Settembre 2014(*)

SUBORDINAZIONE-ASSOGGETTAMENTO AL POTERE DIRETTIVO, ORGANIZZATIVO, GERARCHICO E DISCIPLINARE DEL DATORE DI LAVORO. LAVORO AUTONOMO - ASSENZA DI SUBORDINAZIONE E PRESENZA DI AUTOORGANIZZAZIONE. REGOLA GENERALE. PRESTAZIONI ELEMENTARI E RIPETITIVE. RICORSO AD INDICI SUSSIDIARI PER STABILIRE LA SUBORDINAZIONE. NECESSITA'. MANSIONI ELEMENTARI. DIRETTIVE DEL DATORE DI LAVORO. NON NECESSITANO. CONTROLLO CONTINUO DEL DATORE DI LAVORO. ININFLUENTE.

(Cassazione – Sezione Lavoro - n. 20367 del 26 Settembre 2014)

La pronuncia della Suprema Corte di Cassazione che ci accingiamo a commentare è di grande importanza al fine di poter stabilire la sussistenza, in relazione ad una determinata prestazione, di un contratto di lavoro autonomo o subordinato.

La caratteristica fondamentale del rapporto di **lavoro dipendente**, ex **art. 2094 c.c.** è, infatti, la **subordinazione** da intendersi come assoggettamento del prestatore ad un **potere direttivo, organizzativo, gerarchico e disciplinare** del datore di lavoro che ha, quindi, la potestà di stabilire **modalità, tempo e luogo della prestazione lavorativa**.

Ergo, il contratto di lavoro si caratterizza, in quanto all’oggetto, per la “prestazione” resa dal lavoratore **alle dipendenze e sotto le direttive del datore di lavoro** con il vincolo della fedeltà, diligenza ed obbedienza laddove l’obbligazione del datore è quella della **“retribuzione”** che deve essere, ex art. 36 della Costituzione, proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato.

Ex adverso, il lavoro **autonomo, definito e disciplinato dall’art. 2222 e segg. del codice civile**, si configura come la prestazione di un’opera o di un servizio, sempre in cambio di una somma di denaro, ma **senza alcun vincolo di subordinazione del prestatore d’opera nei confronti del committente e con la presenza di un’autonoma, anche se minima, organizzazione**.

In questo caso è il prestatore d’opera (id: lavoratore autonomo) a detenere il potere di stabilire le modalità, il tempo ed il luogo della prestazione giacchè la sua obbligazione consiste solamente nella fornitura dell’opera o del servizio.

La subordinazione, più in particolare, viene ad essere caratterizzata da una **continua ingerenza del datore di lavoro in materia di dettare disposizioni al lavoratore circa la modalità di svolgimento della prestazione e da un continuo controllo circa l’esecuzione della prestazione**.

La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito, tuttavia, negli anni il “principio” secondo il quale **la subordinazione, come sopra intesa, va guardata anche in relazione alla natura della prestazione resa a seconda che questa possa essere talmente elementare e ripetitiva ovvero di notevole elevatezza con contenuto dall’alto valore professionale**.

In altri termini, è difficile l'ingerenza o la continua presenza del datore di lavoro a controllare la prestazione del dipendente o a dettare disposizioni per lo svolgimento della stessa, se questa si caratterizza per essere ripetitiva od elementare oppure di alto contenuto. Si immagini, ad esempio, in una casa di cura l'amministratore che debba controllare l'operato di un medico o impartirgli disposizioni.

In questi casi, secondo la Cassazione, è possibile il ricorso ad altri indici allo scopo di poter stabilire la sussistenza o meno della subordinazione.

Ed è il caso che è stato esaminato e deciso dalla **Suprema Corte di Cassazione con la Sentenza N. 20367 del 26 Settembre 2014** proprio per stabilire se le modalità di una determinata prestazione lavorativa configurassero un rapporto di lavoro autonomo o di lavoro subordinato.

Ecco il fatto storico.

Una lavoratrice presta servizio come "terminalista addetta alle ricezioni delle scommesse" in un'Agenzia Ippica senza essere inquadrata come lavoratrice dipendente. Il rapporto viene interrotto dal sedicente committente con comunicazione verbale. La lavoratrice si rivolge al Giudice del lavoro chiedendo che si acclarasse l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con conseguenziale inefficacia del licenziamento in quanto intimato oralmente. L'Agenzia di scommesse asserisce, *ex adverso*, l'inesistenza del vincolo di subordinazione e l'assenza di controlli e/o di continue e costanti disposizioni. L'Agenzia soccombe in entrambi i gradi di giudizio donde il ricorso in Cassazione da parte del presunto committente in quanto durante l'istruttoria non erano state ben valutate, ai fini dell'esistenza del vincolo di subordinazione, le prove testimoniali in base alle quali la lavoratrice concordava i turni di lavoro con altri lavoratori autonomi o che si assentava quando voleva avendo solo l'onere di comunicarlo preventivamente.

La Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza N. 20367 del 26 Settembre 2014, ha rigettato il ricorso.

Gli *Ermellini* hanno ricordato i vari "principi" stabiliti alla luce di una differenziazione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato per cui l'esistenza del vincolo di subordinazione deve tener conto della "**specificità**" dell'incarico assegnato allorché si appalesino difficoltà nello stabilire le caratteristiche dell'una o dell'altra forma contrattuale. Ciò significa, secondo i Giudici della Suprema Corte di Cassazione, che in tal caso **è legittimo ricorrere a criteri distintivi ausiliari quali la presenza di una anche minima organizzazione imprenditoriale, l'incidenza del rischio, l'osservanza di un orario di lavoro, la forma della retribuzione, la continuità della prestazione e così via.**

Da qui l'enucleazione della "regula iuris" laddove le prestazioni dedotte in contratto siano estremamente elementari, ripetitive e predeterminate nelle loro modalità di esecuzione oppure siano dotate di grande elevatezza e di contenuto intellettuale e creativo. **In tal caso, ha ricordato la Cassazione, non può farsi riferimento esclusivo all'ingerenza, controllo e disposizioni per l'esecuzione della prestazione per determinare la sussistenza del vincolo della subordinazione ma occorre far ricorso ai criteri distintivi ausiliari di cui sopra.**

Tale indagine, a parere della Cassazione, era stata correttamente effettuata dai Giudici di merito sulla scorta che le mansioni della lavoratrice erano ripetitive senza alcun bisogno, una volta ricevute le istruzioni iniziali, di ulteriori direttive o controlli. Era, dunque, emerso che:

- a) i turni settimanali erano predisposti dalla società ancorché sulla scorta delle disponibilità inizialmente manifestate dal prestatore di lavoro;**
- b) una volta predisposti i turni la lavoratrice era tenuta a rispettarli e non poteva allontanarsi senza essere autorizzata;**
- c) in caso d'indisponibilità la lavoratrice doveva avvertire preventivamente il preposto;**
- d) il lavoro veniva svolto nei locali dell'agenzia con l'uso di beni aziendali secondo orari predeterminati;**
- e) il compenso corrisposto era fisso, senza che vi fosse alcun riferimento al risultato della prestazione;**
- f) non vi era alcun rischio economico da parte della lavoratrice.**

In conclusione, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto esente da censure il comportamento dei Giudici di merito che avevano vagliato, alla luce dei "principi" sanciti dalla stessa Cassazione, la sussistenza del requisito della subordinazione intesa come sottoposizione della lavoratrice al potere

organizzativo, di controllo e, all'occorrenza, disciplinare da parte del datore di lavoro non ravvisandosi, peraltro, nelle modalità delle prestazioni lavorative, come sopra effettuate, margini di autonomia. Né, vale la pena di sottolinearlo, il mancato esercizio del potere disciplinare è indice di per sé di assenza di potere disciplinare.

Buona riflessione!!!

Raccomandiamo, vivamente, ai colleghi la possibilità di discutere le sentenze di Cassazione, di cui alla presente Rubrica, con i propri praticanti.

Buon Approfondimento

Il Presidente
Edmondo Duraccio

**(*) Riproduzione e pubblicazione, anche parziale, vietata.
Riservata agli iscritti all'Albo di Napoli.
Diritti appartenenti agli autori.**